



Corte IV
D-2543/2013

Sentenza del 30 aprile 2014

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Fulvio Haefeli,
cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A. _____, nato il (...), la compagna
B. _____, nata il (...) ed il figlio
C. _____, nato il (...),
Nigeria,
tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
(...)
ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 aprile 2013 / N (...)

Fatti:**A.**

In data 11 luglio 2011 gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione relativi al richiedente del 29 luglio 2011 [di seguito: verbale 1] e del 19 aprile 2012 [di seguito: verbale 2] e verbali relativi alla richiedente del 29 luglio 2011 [di seguito: verbale 3] e di data 19 aprile 2012 [di seguito: verbale 4]), di essere cittadini nigeriani e di essersi sposati tradizionalmente nel 2007 a Benin City (Nigeria). In Nigeria il richiedente avrebbe avuto una relazione omosessuale per motivi economici. Tale relazione avrebbe incrinato i rapporti con la propria famiglia in maniera tale da indurre quest'ultima ad attentare alla vita del richiedente. Quest'ultimo sarebbe quindi fuggito in Italia nel 2008 e sarebbe stato raggiunto l'anno seguente dalla moglie, la quale avrebbe lasciato la Nigeria per motivi economici. L'11 luglio 2011 i richiedenti sono giunti in Svizzera, dove l'interessata, il 17 luglio 2011, ha partorito il figlio C. _____.

B.

Con decisione del 3 aprile 2013, notificata agli interessati il 5 aprile 2013 (cfr. Atto A49/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile.

C.

Il 6 maggio 2013 gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM chiedendo l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e dal versamento del relativo anticipo.

In allegato all'atto ricorsuale i ricorrenti hanno presentato i seguenti documenti medici relativi al figlio C. _____:

- rapporto della Dott. med. D. _____ del 18 aprile 2013;
- rapporto dell'Ospedale universitario di Ginevra (HUG) di data 25 aprile 2012;
- scritto del Dott. med. E. _____ del 22 gennaio 2013;

- scritto della Dott. med. D. _____ 19 febbraio 2013;
- rapporto del Dott. med. F. _____ dell'8 aprile 2013;
- scritto della Dott. med. D. _____ dell'11 dicembre 2012;
- rapporto della Dott. med. D. _____ di data 5 novembre 2012;
- rapporto del Dott. med. F. _____ del 17 aprile 2013

D.

Con decisione incidentale del 16 maggio 2013 il Tribunale ha rinunciato alla richiesta di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e trasmesso per conoscenza all'UFM il ricorso ed i relativi allegati.

E.

Con osservazioni del 21 maggio 2013 l'UFM ha rinviato ai considerandi della propria decisione invitando il Tribunale a respingere il ricorso.

F.

Il 29 maggio 2013 il Tribunale ha trasmesso per conoscenza ai ricorrenti le osservazioni dell'UFM.

G.

Con decisione incidentale del 3 ottobre 2013 il Tribunale ha invitato i ricorrenti a volere fornire un rapporto medico dettagliato aggiornato e i documenti dello stato civile che li concernono.

H.

Con scritto del 24 ottobre 2013 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un rapporto della Dott. med. D. _____ del 21 ottobre 2013 oltre al certificato di nascita relativo al figlio C. _____ rilasciato dall'Ospedale di Bellinzona.

I.

Con scritto del 6 dicembre 2013 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un estratto del registro dei matrimoni di Benin City del (...)0 ed una dichiarazione ufficiale del fratello della ricorrente anch'esso di data (...).

J.

Con decisione incidentale del 9 gennaio 2014 il Tribunale ha invitato gli

insorgenti a trasmettergli un rapporto medico aggiornato dell'Ospedale universitario di Ginevra.

K.

Con scritto del 6 febbraio 2014 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale i rapporti dell'Ospedale universitario di Ginevra del 25 novembre 2013 e del 18 novembre 2013, oltre che un rapporto della D. _____ del 4 febbraio 2014.

L.

In data 12 febbraio 2014 il Tribunale ha chiesto ed ottenuto, dall'ufficio circondariale dello stato civile di Mendrisio, l'estratto di nascita relativo a C. _____.

M.

In data 18 febbraio 2014 il Tribunale ha trasmesso all'UFM i succitati rapporti medici ed il certificato di nascita di C. _____, invitando tale Ufficio a fornire le proprie osservazioni merito.

N.

Con osservazioni del 24 febbraio 2014 l'UFM ha ribadito la propria decisione negativa e, sulla base del certificato di nascita, ha modificato la registrazione in ZEMIS di C. _____, inizialmente registrato con il cognome del padre, in C. _____.

O.

Con scritto del 6 marzo 2014 il Tribunale ha trasmesso per conoscenza le osservazioni dell'UFM ai ricorrenti.

P.

Con scritto del 21 marzo 2014 gli insorgenti hanno invitato nuovamente il Tribunale ad accogliere il ricorso.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); essi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono altresì soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, *Droit administratif*, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3.

Il ricorso del 6 maggio 2013 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento.

4.

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa debba essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr).

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-

crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2^a ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

5.

Nella decisione impugnata l'UFM è dell'avviso che nulla osti all'allontanamento dei richiedenti. In particolare, quanto alla situazione medica del figlio C. _____, l'autorità inferiore osserva che egli sarebbe affetto da (...), sindrome di (...), piedi deformi, epilessia, ritardo dello sviluppo psicomotorio con sospetto di anomalia di girazione, lagoftalmo marcato sui due lati e cheratite puntata. In Svizzera C. _____ beneficerebbe di un trattamento antiepilettico e di fisioterapia, di regolari consultazioni presso un neuro pediatra e un oftalmologo. Potrebbero inoltre essere necessari controlli in laboratorio per verificare la concentrazione del medicinale antiepilettico nel sangue e controllare le funzioni epatiche. Infine, C. _____ dovrebbe essere sottoposto a regolari elettroencefalogrammi. Sulla base delle proprie ricerche, l'UFM ritiene che Christian possa ottenere in Nigeria adeguate cure ospedaliere ed ambulatoriali presso il National Hospital Abuja ed il Lagos University Teaching Hospital. Gli insorgenti, inoltre, potrebbero beneficiare dell'aiuto al ritorno per facilitare il proprio reinserimento oltre che dell'aiuto medico al ritorno per il figlio.

6.

Nel gravame e nei successi scritti i ricorrenti ritengono che l'analisi effettuata dall'UFM sia generale ed astratta. I certificati medici allegati dimostrerebbero che, potendo beneficiare di adeguate cure, sarebbero possibili dei miglioramenti delle funzioni motorie e cognitive di C. _____. Malgrado i miglioramenti ottenuti grazie alle cure percepite in Svizzera, la situazione clinica dell'interessato resterebbe complicata e delicata. In questo senso, i ricorrenti fanno notare che il F. _____ avrebbe affermato che la presa a carico di un bambino con una patologia così complessa nel suo paese d'origine non sarebbe ottimale. Andrebbe inoltre considerato che il sistema sanitario nigeriano sarebbe molto arretrato, tant'è che la speranza di vita rispetto agli ultimi vent'anni sarebbe addirittura diminuita in Nigeria. In considerazione di quanto precede, sarebbe poco credibile pensare che C. _____ possa beneficiare in Nigeria di adeguate cure mediche.

7.

7.1 Secondo l'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

Visto che i richiedenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, punto che peraltro non è stato contestato nel ricorso, l'art. 5 cpv. 1 LAsi, che riprende il principio del non-refoulement statuito all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), non trova applicazione nella fattispecie. Un rinvio degli insorgenti verso la Nigeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.

Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui gli insorgenti potrebbero essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte EDU Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.

7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di ri-

fugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazioni di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie. L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero interessato nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'interesse pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. segnatamente DTAF 2009/52 consid. 10.1; DTAF 2008/34 consid. 11.2.2 e DTAF 2007/10 consid. 5.1, pag. 161 e relativi riferimenti).

7.2.1 In Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale.

7.2.2

7.2.2.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Quest'ultimo concetto comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, *Droit aux soins et rationnement*, Berna 2002, pag. 81 e seg. e pag. 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurre un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Tuttavia, l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in pericolo della

sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della sua integrità fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pagg. 154 segg.; sentenza del Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, pag. 10; sentenza del Tribunale D-3562/2006 del 31 luglio 2008, pag. 9; sentenza del Tribunale E-5935/2006 del 23 marzo 2009, pag. 9). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b).

7.2.2.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, occorre osservare che l'UFM ha svolto delle ricerche approfondite e concrete circa l'effettiva possibilità di presa a carico del piccolo C. _____ nel paese d'origine. In particolare l'autorità inferiore, per il tramite del progetto MedCOI, ha appurato che le cure e i trattamenti medici di cui necessita il ricorrente sono ottenibili in Nigeria presso il National Hospital di Abuja ed il Lagos University Teaching Hospital di Lagos (cfr. Atto 43/2), allorché i controlli in laboratorio per verificare la concentrazione del medicinale antiepilettico nel sangue e controllare le funzioni epatiche, potranno essere svolti presso i numerosi laboratori medici privati "Path Care" presenti in Nigeria (cfr. Atto 45/1). La stessa fonte ha pure confermato che i medicinali attualmente somministrati a C. _____ sono normalmente disponibili nel paese d'origine. Per ciò che concerne l'effettiva accessibilità per i ricorrenti alle summenzionate cure, va osservato che i medesimi potranno beneficiare dell'aiuto medico al ritorno che potrà inizialmente garantire i costi per i trattamenti medici di C. _____ permettendo ai genitori di reintegrarsi professionalmente in modo da assumere essi stessi le future spese mediche. I dubbi sollevati dagli insorgenti circa l'inefficacia del sistema sanitario nigeriano, non sono d'altro canto tali da inficiare le risultanze ottenute dall'UFM. In particolare, si osserva che l'alto tasso di mortalità infantile in Nigeria risulta essere un dato generico poco rilevante ai fini del caso concreto, così come le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri nei consigli di viaggio, le quali si rivolgono essenzialmente a cittadini svizzeri e che semmai, testimoniamo il fatto che gli standard medici svizzeri sono superiori rispetto a quelli africani. Tuttavia, malgrado sia indubbio che gli standard medici in Nigeria non siano paragonabili a quelli europei, va quantomeno riconosciuto che in caso di rientro in patria l'insorgente non verrà privato delle cure mediche essenziali ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

7.2.3 Per ciò che concerne le possibilità di reinserimento sociale dei ricorrenti, va ricordato che le autorità in materia di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di

persone in giovane età e in buona salute che permetta loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143).

In questo senso, in considerazione della giovane età degli insorgenti e del loro buono stato di salute, vi è ragione di pretendere che i medesimi facciano tutti gli sforzi necessari per reintegrarsi professionalmente in Nigeria, a maggior ragione ritenuto che potranno beneficiare di un aiuto al ritorno oltre che di una solida rete sociale e familiare in patria (cfr. verbale 1, p. 3 e verbale 3, p. 3).

7.2.4

7.2.4.1 Non da ultimo, nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1). Ciò conduce ad un'interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese di origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione ed il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare di quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere presa in considerazione in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3 pp. 367 ss.; GICRA 2005 n. 6).

7.2.4.2 Nel caso di specie, il figlio dei ricorrenti è nato in Svizzera il (...). In ragione della giovanissima età, oltre che del ritardo cognitivo certificato dalla documentazione medica agli atti, risulta evidente che C. _____ non abbia un'integrazione profonda e irreversibile in Svizzera e, pertanto, l'allontanamento del medesimo verso la Nigeria non costituisce uno sradicamento da un ambiente familiare ai sensi della giurisprudenza sopracitata e non viola pertanto l'art. 3 CDF.

7.2.5 In queste circostanze, e alla luce di tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi esigibile dal profilo dell'art. 83 cpv. 4 LStr.

7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti i ricorrenti, usando la dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515).

L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

8.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

9.

Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni ricorsuali, al momento dell'inoltro del gravame, senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso

di specie, si può concludere allo stato d'indigenza degli insorgenti senza ulteriori accertamenti, vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.

11.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Gilles Fasola

Data di spedizione: